



ISTITUTO COMPRESIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it



Prot. n. 5440/I.1

Cetraro, 31 agosto 2021

Al Personale docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Loro sedi

OGGETTO: avvio anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle disposizioni per l'attuazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (*"Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*;

VISTO il verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, n. 34, secondo cui è *assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022*;

VISTA la Nota M.I. del 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34, che fornisce alcuni richiami sintetici al parere del CTS n. 34;

VISTO il "Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

VISTO il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021/2022";

VISTA la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*;

CONSIDERATO che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone che per l'anno scolastico 2021/2022 e sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi e scolastici per gli istituti di ogni ordine e grado sono svolti in presenza. Fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle Regioni e Province autonome e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità;

CONSIDERATO che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone fino al 31 dicembre 2021:

- le seguenti misure di sicurezza (art. 1 comma 2):
 - a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico (art. 1 comma 6):
1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021.*
 2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
 3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

CONSIDERATO che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni sul possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola (art. 5 Nota M.I. n. 1237);

PRESO ATTO che la certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

PRESO ATTO che il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021- ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105", con validità massima fino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che esiste, in capo al Dirigente scolastico, l'obbligo di verifica del green pass e, in capo al personale scolastico, l'obbligo di possesso ed esibizione (anche dell'eventuale certificato di esenzione dalla vaccinazione);

CONSIDERATO che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" (da 400 a 1000 euro). Alla sanzione amministrativa pecuniaria si somma la conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

PRESO ATTO che, riguardo alle "assenze ingiustificate", dal primo al quarto giorno al personale non sono dovuti "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" e che "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato", fino a quando non si sia acquisito ed esibito il certificato verde;

CONSIDERATO che nella Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, è espresso il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione;

CONSIDERATE le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo cui *“Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti Covid e della condizione sanitaria da parte dei Dirigenti scolastici: devono limitarsi e verificare il possesso di una certificazione valida”*, che di fatto vietano la creazione di liste di vaccinati e non vaccinati;

DISPONE

L'attuazione e il rispetto di tutte le misure di sicurezza, organizzative e attuative delle disposizioni normative in premessa e di tutte quelle ritenute necessarie a garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica. Le lezioni si svolgeranno in presenza a partire dall'inizio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022, fissato per giorno 20 settembre.

Nello specifico dispone:

- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la corretta igienizzazione delle mani in tutte le aule, i laboratori, nelle aree comuni interne, negli uffici e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro negli stessi ambienti (salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano);
- il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (la cui rilevazione all'ingresso non è necessaria), rimandando alla responsabilità personale il rispetto del divieto;
- che a far data dal 1° settembre 2021, l'accesso a tutti i plessi dell'Istituto è consentito esclusivamente al personale (docente e ATA) munito di Certificazione verde Covid-19, (Green pass), sia in versione cartacea che digitale, prevista dall'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, la cui validità sarà verificata quotidianamente da personale specificamente (collaboratore scolastico) delegato e autorizzato; dovrà ugualmente essere esibita la certificazione di esenzione. Anche il personale amministrativo potrà essere a conoscenza degli esiti delle verifiche per le pratiche di competenza;
- la verifica dei green pass sarà effettuata con supporti elettronici forniti dall'Istituto e l'utilizzo della specifica app Verifica C19:
- Non sarà trattenuta o acquisita agli atti d'ufficio copia del certificato;
- L'avvenuta verifica della validità della certificazione sarà annotata quotidianamente, a cura dell'operatore incaricato, su apposito registro;
- L'interessato, su richiesta del verificatore, deve esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App relativi alla certificazione;
- Il dipendente privo di green pass o non in possesso di certificazione verde in corso di validità, accertata attraverso l'App Verifica C19, o che rifiuti di esibire la stessa al personale addetto al controllo non potrà accedere ai locali scolastici con le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente. In tal caso il dirigente scolastico dovrà provvedere agli adempimenti di sua competenza Il mancato possesso della certificazione o l'impossibilità di esibizione della stessa al personale addetto è considerata infatti assenza ingiustificata;
- Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti). Tale informazione non dovrà essere né richiesta agli interessati né fornita in alcun modo dagli interessati stessi;
- È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di vaccinazione anti SARS-COV-2 per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea secondo le disposizioni fornite dal Ministero della Salute con circolare del 4 agosto 2021 prot. n. 35309, che prevede una serie di indicazioni valide fino al 30 settembre 2021, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 luglio 2021, n 105. In tal caso, gli

interessati dovranno far pervenire tempestivamente agli uffici di segreteria la “certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2”, rilasciata in formato cartaceo fino al 30/09/2021. Il personale in possesso di tale certificazione non è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto non deve esibire il Green Pass.

- Il mancato rispetto della disposizione relativa al possesso e all’esibizione della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità, comporta il divieto di accedere agli edifici scolastici. In ossequio all’art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 2011 *Il mancato rispetto delle disposizioni ...omissis... da parte del personale scolastico...omissis... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.* Il Dirigente scolastico provvederà ad inviare un’apposita segnalazione alla RTS competente al fine della detrazione degli importi da corrispondere al dipendente, relativi ai giorni di assenza ingiustificata, e all’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa, da 400 a 1.000 euro, con raddoppio in caso di reiterazione, ex art. 4 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020) e fermo quanto previsto dall’art. 2-*bis* del D. L. n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020).

Si riporta una tabella riepilogativa che riassume le posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19:

PERSONALE (Docente e ATA)	CERTIFICAZIONE	PRESTAZIONE LAVORATIVA
VACCINATO (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA (durata 9 mesi da 2 dose vaccino)	SI (accesso consentito a scuola)
GUARITO da Covid-19	CERTIFICAZIONE VERDE AUTOMATICA (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	SI (accesso consentito a scuola)
ESENTATO dalla vaccinazione	CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE (fino al 30 settembre cartacea; poi probabilmente digitalizzata)	SI (accesso consentito a scuola) NON necessita di tampone periodico NON deve esibire Green Pass
PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	CERTIFICAZIONE VERDE Per effettuazione tampone (durata 48 ore)	SI (accesso consentito a scuola) DEVE effettuare il tampone ogni 48 ore per garantirsi il rinnovo e la validità della certificazione verde
	NO CERTIFICAZIONE VERDE per mancata effettuazione tampone negativo nelle ultime 48 ore	NO (accesso NON consentito a scuola) Il dipendente è sottoposto ai provvedimenti previsti dal D.L. n. 111/2021: <ul style="list-style-type: none"> • assenza ingiustificata; • sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; • sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.
N.B.: La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.		

- È vietato creare liste di vaccinati e non vaccinati, come disposto dal Garante privacy;
- È resa disponibile sul sito della scuola l'Informativa privacy (ai sensi dell'art. 13 del GDPR) con tutte le informazioni sul Trattamento dati connesso alle presenti disposizioni.
- Tutta la comunità scolastica è invitata ad una fattiva collaborazione per garantire il corretto svolgimento delle attività scolastiche nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.
- Si ricorda che il green pass non è, di per sé, strumento che possa garantire in maniera assoluta la protezione dalla circolazione del virus e che è fondamentale il rispetto delle misure di sicurezza.
- Le presenti disposizioni si applicano fino ad eventuali nuove e diverse indicazioni da parte delle autorità preposte e del Dirigente scolastico, che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano